



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 238

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 24 giugno 2014

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 8

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 10

*Plenaria* . . . . . » 14

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 37

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 64

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 67

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 78

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 85

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria* . . . . . » 89

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 91

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)* . . . . . » 97

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 98
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	» 119

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 120
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 122
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 123
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 124
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 124
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 126
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 127
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i> . . . . .	» 128

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria**

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)***

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile e dell'11 giugno 2014.

Il relatore CASSON (*PD*) illustra la propria proposta conclusiva, facendo presente che nella documentazione integrativa, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani su richiesta della Giunta, si chiarisce che l'iscrizione del senatore Azzollini nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale è avvenuta in data 5 agosto 2013, mentre la pregressa iscrizione del 16 marzo 2009 inerisce unicamente al reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

Sottolinea che l'integrazione documentale in questione chiarisce in maniera congrua tutti i profili inerenti alla fattispecie in esame. Da tale quadro complessivo si deduce che la documentazione originaria forniva l'indicazione cumulativa dei reati per entrambi i coimputati, senatore Azzollini e Balducci, citando pertanto anche la figura criminosa di cui al 416 del codice penale riferibile, tuttavia, al solo Balducci.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge in maniera chiara che tutte le telefonate intercettate risultano anteriori rispetto all'iscrizione del senatore Azzollini nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale – avvenuta come detto in data 5 agosto 2013 – atteso che la prima telefonata intercettata risale al 4 maggio 2010, mentre l'ultima è del 6 ottobre 2011.

Per le ragioni esposte il relatore propone alla Giunta di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Azzollini.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) chiede di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale nella prossima seduta della Giunta, al fine di poter analizzare tutta la documentazione integrativa trasmessa dalla Procura della Repubblica.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) interviene in discussione generale, evidenziando che i chiarimenti forniti dalla Procura della Repubblica non sono idonei a superare il quadro complessivo emergente dall'attestato rilasciato dalla stessa Procura in data 12 dicembre 2013. In tale atto si certifica che il senatore Azzollini era stato iscritto in data 16 marzo 2009 nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale. Peraltro, anche nelle tre richieste di proroga delle indagini preliminari, avanzate dalla Procura al GIP, si conferma espressamente che l'iscrizione del senatore in questione nel registro degli indagati risaliva al 16 marzo 2009.

I chiarimenti integrativi, prospettati dalla Procura su richiesta della Giunta, non forniscono alcuna giustificazione in merito ai motivi che avrebbero determinato l'erroneità di ben quattro distinti documenti, ossia dell'attestazione citata e delle tre richieste di proroga delle indagini.

Conclude quindi l'oratore che, allo stato degli atti in possesso della Giunta, non può essere accolta la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni avanzata dalla Procura di Trani.

Il relatore CASSON (*PD*) precisa brevemente, in relazione alle questioni poste dal senatore D'Ascola, che il motivo del riferimento all'articolo 416 del codice penale, contenuto sia nell'attestazione originaria rilasciata dalla Procura che nelle successive richieste di proroga delle indagini, è riconducibile esclusivamente dalla circostanza dell'indicazione cumulativa delle fattispecie criminose per Azzollini e per Balducci, senza quindi alcuna distinzione in ordine alla posizione di tali due imputati. Il chiarimento fornito dalla Procura della Repubblica nel maggio 2014 elimina ogni profilo di dubbio in merito agli aspetti in questione, evidenziando che l'iscrizione del senatore Azzollini per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale è avvenuta in data 5 agosto 2013.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), riservandosi di intervenire in modo completo nella prossima seduta, sottolinea che, alla luce della pro-

spettazione del relatore Casson, la Giunta avrebbe l'onere di sporgere denuncia per falso nei confronti della Procura di Trani. A titolo esemplificativo cita il caso di un medico che rilasci un certificato non veritiero.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta, dando atto che sono già iscritti a parlare i senatori Augello, Malan e Cucca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 24 giugno 2014

### Plenaria

### 14<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
LATORRE

*Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che dalla procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.



*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro della difesa sul Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2014-2016 in corso di presentazione**

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto ai parlamentari presenti ed al Ministro della difesa, cui cede contestualmente la parola.

Il ministro Roberta PINOTTI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato ARTINI (*M5S*), i senatori DIVINA (*LN-Aut*) e GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato SCANU (*PD*), il senatore VATTUONE (*PD*), il deputato ZANIN (*PD*) ed il senatore CONTI (*FI-PdL XVII*).

Il ministro Roberta PINOTTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare nuovamente il Ministro per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Sottocommissione per i pareri**58<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1326-211-558-1309-A) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORRA (*M5S*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1070) *BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(264) *SANGALLI ed altri. – Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»***

**(268) *SANGALLI ed altri. – Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

**(412) *STUCCHI – Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri***

**(652) *CARIDI ed altri. – Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane***

**(869) *Daniela VALENTINI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri***

(Parere alla 10<sup>a</sup> commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo.

Segnala, in primo luogo, che la materia «artigianato» è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione e, conseguentemente, che la legislazione statale potrebbe essere ammissibile esclusivamente in riferimento a

profili inerenti alla valorizzazione e alla promozione della materia, non potendo, in ogni caso, contenere norme direttamente prescrittive nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti condizioni: all'articolo 1, occorre sopprimere i commi 3 e 4, in quanto le disposizioni ivi previste presuppongono l'esistenza di una competenza legislativa concorrente in materia; all'articolo 2, comma 1, deve essere soppressa la lettera *d*), dal momento che la norma fa riferimento alla materia «formazione professionale», attribuita alla competenza generale delle Regioni; all'articolo 7, al comma 1, è necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei Programmi nazionali di informazione e orientamento; l'articolo 8 deve essere soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute sono volte a disciplinare, in modo diretto e prescrittivo, attività sulle quali le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva, con particolare riferimento alla materia «formazione professionale», più volte richiamata nell'articolo; all'articolo 12, devono essere soppressi i commi 2, 3 e 4, in quanto volti a imporre alle Regioni obblighi e prescrizioni dettagliate; all'articolo 13, comma 4, e all'articolo 14, comma 3, è necessario prevedere, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei rispettivi articoli; l'articolo 15 deve essere soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute intervengono direttamente sulla potestà regionale, nell'ambito dei programmi di formazione; all'articolo 16, al comma 2, deve essere soppressa la lettera *a*), in quanto la norma presuppone un impegno diretto a carico dei bilanci delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria delle stesse; all'articolo 17, è necessario prevedere, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per l'attuazione delle disposizioni della legge.

Segnala, inoltre, che, all'articolo 3, il Programma nazionale di intervento non deve assumere carattere vincolante nei confronti dell'attività delle Regioni, soprattutto in riferimento allo stanziamento di risorse economiche.

Osserva poi che, all'articolo 5, comma 3, la norma, nel riconoscere alle Regioni la possibilità di ricorrere a propri enti vigilati per le attività ivi previste, appare ultronea, trattandosi di una potestà implicita nel potere legislativo e amministrativo attribuito alle Regioni.

In riferimento all'articolo 11, segnala la necessità che la promozione di accordi e di intese regionali, ai fini di un omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo unificato.

Propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, in quanto contengono una delega al Governo su una materia riconducibile alla competenza generale delle Regioni. Propone, invece, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo ad essi le condizioni e le osservazioni formulate sul testo.

La Sottocommissione concorda.

*(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

Quanto all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 4, invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da riportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto.

In riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva che la materia «servizi e politiche attive per il lavoro» è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia «tutela del lavoro», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, segnala, alla lettera *a*), la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione «caratteristiche osservabili». In riferimento alla lettera *c*) osserva che la norma di delega, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome, ne prevede il funzionamento mediante una clausola di invarianza di spesa, in tal modo indirettamente vincolando le risorse proprie delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa ad esse riconosciuta. Quanto alla lettera *e*), appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera *p*), con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro. In ordine alla lettera *f*), rileva che il criterio di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera *c*), agisce in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle Regioni, così incidendo sull'autonomia ad esse riconosciuta in materia. Quanto alla lettera *g*), evidenzia che il sistema di razionalizzazione degli uffici, così come definito dalle norme di delega, in particolare dalla precedente lettera *f*), può determinare soppressioni e riorganizzazioni di amministrazioni o uffici regionali, con l'effetto di incidere direttamente sulle posizioni lavorative del personale degli uffici medesimi. In riferimento alla lettera *o*), osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto di rango legislativo.

All'articolo 3, comma 2, lettera *a*), appare eccessivamente dettagliato, a suo avviso, il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di «dimezzare» il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguente-

mente, ritiene necessario sostituire il termine «dimezzare» con il termine «ridurre».

Quanto all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento. Alla lettera *b*), segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## **Plenaria**

### **162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

- (12) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (35) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZELLER ed altri. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*
- (67) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (68) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*
- (125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*

(543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **INIZIATIVA POPOLARE** – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*

(574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZANETTIN ed altri.** – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*

(702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Rosetta Enza BLUNDO ed altri.** – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

(732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Paola TAVERNA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

(736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STUCCHI.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

(737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STUCCHI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*

(878) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(879) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI ed altri.** – *Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*

(907) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CIOFFI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*

(1038) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CONSIGLIO.** – *Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*

(1057) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*

(1193) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CANDIANI ed altri.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*

(1195) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI ed altri.** – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

(1264) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **SACCONI ed altri.** – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

(1265) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **AUGELLO ed altri.** – *Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

(1273) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MICHELONI.** – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*



- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*
- (1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*
- (1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*
- (1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*
- (1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*
- (1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*
- (1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*
- (1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

(1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1454) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'emendamento 1.1000, osservando che la disposizione ivi prevista attribuisce contestualmente al Senato sia un ruolo generale di raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica sia la funzione di rappresentanza delle sole istituzioni territoriali. A suo avviso, sembra emergere una contraddizione logica tra le due attribuzioni.

Ritiene opportuno, inoltre, compiere un ulteriore approfondimento sulla composizione del nuovo Senato, così come risulterebbe dall'emendamento 2.1000. In considerazione del numero di membri previsto nella proposta dei relatori, potrebbe essere necessario riconsiderare il criterio di ripartizione dei seggi tra le Regioni, al fine di assicurare una maggiore proporzionalità e una più congrua rappresentatività.

Quanto all'esercizio del potere d'inchiesta, riconosciuto a entrambe le Camere dall'emendamento 16.1000, rileva che, per come è strutturata la norma, al Senato le minoranze potrebbero risultare non tutelate. Infatti, non è previsto che la Commissione d'inchiesta sia composta in modo da rispecchiare la proporzionalità dei Gruppi, come invece è previsto alla Camera dei deputati.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 26.1000, che rimette al Governo il potere di proporre l'attribuzione allo Stato della competenza su materie non riservate alla legislazione esclusiva, per tutelare l'interesse nazionale. Sarebbe più opportuno, a suo avviso, che tale iniziativa sia riservata al Parlamento.

Propone, infine, di modificare la clausola residuale, che attribuisce alle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato: tale formulazione, infatti, potrebbe risultare vincolante, per il futuro, a fronte di eventuali nuovi ambiti di competenza attualmente non prevedibili.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) ritiene necessario che i relatori illustrino i loro emendamenti, per spiegare la *ratio* delle modifiche apportate

al testo base, con particolare riferimento alla natura e alle funzioni del nuovo Senato. Da tali considerazioni, infatti, potrebbero derivare, in sede emendativa, scelte diverse in riferimento alla modalità di elezione dei componenti della seconda Camera e in ordine alle prerogative dei senatori.

La PRESIDENTE, relatrice, sottolinea che gli emendamenti da lei presentati insieme al relatore Calderoli sono volti a individuare nuove e più efficaci funzioni da attribuire al nuovo Senato che – proprio perché svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo – potrà esercitare un controllo penetrante sull'attività delle pubbliche amministrazioni e sulle politiche pubbliche, nonché verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Proprio in ragione del ruolo che la seconda Camera è chiamata a svolgere, sia nel procedimento legislativo, sia nella scelta degli organi di garanzia, con particolare riguardo all'elezione del Capo dello Stato e dei giudici della Corte costituzionale, è opportuno che ai suoi componenti siano riconosciute le prerogative attualmente previste dall'articolo 68 della Costituzione. Queste, infatti, sono strettamente connesse – in ossequio al principio della separazione dei poteri – al libero esercizio della funzione di parlamentare.

Nel rispondere alle osservazioni del senatore Bruno, precisa, preliminarmente, che – in base alle proposte di modifica presentate dai relatori – le materie attinenti alle autonomie territoriali sono attribuite alla competenza bicamerale, o comunque inserite tra le materie sulle quali la Camera dei deputati può discostarsi dalle deliberazioni del Senato solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal modo, si intende proprio rafforzare il ruolo del Senato come luogo di raccordo e di rappresentanza delle istituzioni territoriali. In ogni caso, conviene sulla necessità di un ulteriore approfondimento al riguardo.

Con riferimento alla composizione del nuovo Senato, nel recepire i molteplici rilievi sulla presenza di 21 senatori di nomina presidenziale, osserva che, con l'emendamento 2.0.1000, si prevede che il Capo dello Stato può nominare non più di cinque senatori. Si intende così ovviare alle criticità derivanti dalla pluralità di fonti di legittimazione dei componenti della seconda Camera.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 10.0.1000, che introduce la possibilità di sottoporre le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera. L'emendamento è diretto a prevenire eventuali dubbi sulla legittimazione delle assemblee rappresentative, qualora sia dichiarata incostituzionale la legge con la quale sono state elette, come purtroppo accaduto a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Con riferimento ai poteri d'inchiesta del Senato, rileva che allo stato non è ancora chiaro se, all'interno della Camera alta, i Gruppi saranno espressione delle rappresentanze territoriali o delle forze politiche nazio-

nali. In ogni caso, saranno certamente valorizzate le esigenze di assicurare il massimo pluralismo e la più assoluta rappresentatività alle diverse articolazioni che comporranno la seconda Camera. Osserva, peraltro, che l'assenza di un rapporto fiduciario con il Governo consentirà di sottrarre l'esercizio del potere di inchiesta a logiche maggioritarie.

Infine, sottolinea la profonda rivisitazione, proposta con gli emendamenti dei relatori, del riparto di competenze tra Stato e Regioni, soprattutto al fine di prevenire il cospicuo contenzioso che si è prodotto a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione, approvata nel 2001.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) esprime considerazioni critiche in riferimento alla scelta compiuta con l'emendamento 10.0.1000, che prevede un possibile vaglio preventivo della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi per l'elezione dei membri della Camera e del Senato. Paventa il rischio che il ricorso possa essere proposto, in modo strumentale, per fini di natura politica. Inoltre, la normativa non sarebbe esente dal rischio di impugnazioni successive. Peraltro, si determinerebbe un *unicum* nel panorama costituzionale europeo. Infatti, negli ordinamenti che lo prevedono, come quello francese, il ricorso preventivo di costituzionalità è esteso a tutte le tipologie di leggi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Mario Mauro. Infatti, ritiene necessario compiere ulteriori approfondimenti sul modello costituzionale definito dagli emendamenti dei relatori. Continuano infatti a restare irrisolte molteplici questioni, sulle quali sono state avanzate critiche da parte di diverse forze politiche, come è emerso sia durante la discussione generale sia nelle fasi successive dell'esame.

In particolare, ritiene assolutamente incoerente attribuire ad un organo composto secondo le modalità previste dall'emendamento 8.1000 funzioni di assoluto rilievo nel procedimento legislativo, nell'elezione degli organi di garanzia, come pure la possibilità di istituire Commissioni d'inchiesta, dotate degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa che gli emendamenti recepiscono in buona parte il contenuto dispositivo dell'ordine del giorno a sua firma, approvato dalla Commissione.

Si sofferma, preliminarmente, sul riconoscimento, anche ai componenti del nuovo Senato, delle garanzie previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, su cui sono state formulate numerose critiche sui mezzi di comunicazione. A tale proposito, sottolinea che tale previsione era contenuta oltre che nel suo ordine del giorno, anche nell'ordine del giorno presentato, e successivamente ritirato, dalla relatrice Finocchiaro. Inoltre, emendamenti in tal senso sono stati presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari.

Illustra, quindi, l'emendamento 4.1000, che attribuisce anche al Senato il potere di giudicare i titoli di ammissibilità dei propri componenti. Rileva, tuttavia, che, in caso di approvazione di una legge elettorale di ispirazione maggioritaria, sarebbe opportuno individuare un organo terzo che eserciti tale potere. Potrebbe essere valutata l'ipotesi di attribuire tale competenza ad una sezione specializzata della Corte costituzionale.

Quanto alle funzioni del nuovo Senato, rileva che le proposte di modifica dei relatori sono sostanzialmente volte ad ampliare l'elenco della materie per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. A tale proposito, ritiene auspicabile la previsione di un luogo di conciliazione per risolvere eventuali conflitti di competenza tra le due assemblee.

Con riferimento alla composizione del Senato, sottolinea l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina di non più di cinque senatori, che restano in carica per sette anni. Inoltre, osserva che – secondo quanto prevede l'emendamento 2.1000 – i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti di Regione non sono più membri di diritto del nuovo Senato, ma potranno farne parte solo se eletti dai rispettivi Consigli regionali.

Illustra, quindi, l'emendamento 25.1000, che ripristina il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, volto a reintrodurre, seppur in forme diverse e in base a nuovi presupposti, la possibilità di attribuire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia.

Quanto all'emendamento 28.1000, osserva che la disposizione, tra l'altro, introduce, all'articolo 119 della Costituzione, il principio in base al quale il finanziamento delle funzioni pubbliche di Comuni, Città metropolitane e Regioni, anche attraverso il ricorso al fondo perequativo, sia assicurato sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.

Inoltre, l'emendamento 26.1000 elenca dettagliatamente le materie riservate allo Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa regionale, al fine di prevenire eventuali conflitti di competenza.

Infine, si sofferma sull'emendamento 9.1000, che prevede un innalzamento del numero di firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare, da cinquantamila a trecentomila. Per evitare che tale norma possa prestarsi ad una interpretazione restrittiva degli istituti di democrazia diretta, ipotizza una ulteriore modifica, che – pur lasciando inalterato il numero di firme attualmente previsto – garantisca la discussione e la votazione in tempi certi delle proposte di iniziativa popolare, qualora esse siano sottoscritte da un numero particolarmente elevato di cittadini.

Nel rispondere alle osservazioni del senatore Bruno, osserva che le modifiche proposte dai relatori intendono rafforzare le funzioni di raccordo con le istituzioni territoriali assegnate al nuovo Senato. Con riferimento all'emendamento 26.1000, concorda sulla opportunità che anche con legge di iniziativa parlamentare possa essere attribuito allo Stato il potere di intervenire sulle materie riservate alla competenza legislativa regionale.

Infine, con riferimento alle osservazioni della senatrice Bernini, ritiene possibile che la previsione del ricorso preventivo alla Corte costituzionale sia estesa a tutte le leggi, purché siano individuati criteri rigorosi per l'impugnazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1429 E CONNESSI  
(REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)*

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rileva che gli emendamenti presentati dai relatori modificano significativamente il testo adottato dalla Commissione. Pertanto, ribadisce la richiesta, già avanzata con lettera formale indirizzata alla Presidente della Commissione, di posticipare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di giovedì 26 giugno.

La PRESIDENTE, pur consapevole che le ragioni sottese alla richiesta sono assolutamente comprensibili, ritiene necessario tenere anche conto dell'esigenza che l'esame in Commissione si concluda in tempi congrui. Pertanto, insiste sul termine precedentemente fissato e propone che possano essere presentati oltre il termine solo quei subemendamenti che recepiscono il contenuto di emendamenti già presentati al testo base.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Petris, chiede che sia fissato un nuovo termine per tutti i subemendamenti.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur comprendendo l'esigenza di un termine congruo per la predisposizione dei subemendamenti, manifestata da alcuni Gruppi, ritiene preferibile non modificare la determinazione assunta, anche considerando che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che la discussione in Aula dei disegni di legge di riforma abbia luogo a partire da giovedì 3 luglio, pur nel presupposto che la Commissione abbia terminato i suoi lavori. Si potrebbe eventualmente prevedere solo una proroga di alcune ore.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta della senatrice Bisinella. Ribadisce che la Conferenza dei Capigruppo ha iscritto l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea per la data del 3 luglio, solo nel caso in cui la Commissione abbia concluso i propri lavori. In considerazione della complessità dell'argomento e dell'elevato numero di emendamenti presentati, ritiene ragionevole prevedere che sarà necessaria almeno una ulteriore settimana per completare l'esame in sede referente. La richiesta di una breve proroga del termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori appare pertanto condivisibile.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel ricordare che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea non è stato approvato all'unanimità, ritiene inaccettabile accelerare oltre misura i tempi della discussione. Sottolinea, inoltre, che la previsione di due differenti termini di presentazione dei subemendamenti, in ragione del loro contenuto, potrebbe essere oggetto di ulteriori discussioni. Insiste pertanto nella richiesta già avanzata.

La PRESIDENTE, nel rilevare l'assenza alla seduta odierna dei rappresentanti del Gruppo Nuovo Centrodestra, ritiene opportuno rinviare ogni decisione all'Ufficio di Presidenza, già convocato per domani, alle ore 14. Nel frattempo, propone di rinviare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 18 di domani, mercoledì 25 giugno.

La Commissione conviene.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno già diramato per la seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1428, rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429

### Art. 1.

#### 1.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Funzioni delle Camere*) – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".

*Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Senato delle Autonomie" con le seguenti: "Senato della Repubblica"».*

---



**Art. 2.****2.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1.L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale".».

**2.0.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modificazioni all'articolo 59 della Costituzione)*

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,

scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati"».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma:*

"I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

---

### **Art. 3.**

#### **3.0.1000**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Ufficio di Presidenza del Senato)*

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dal regolamento, che stabilisce i casi di incompatibilità."».

---

#### **3.0.1001**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 64 della Costituzione)*

"1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari."».

---

**Art. 4.****4.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «Il Senato delle Autonomie verifica i titoli» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli».*

---

**Art. 6.****6.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 8.****8.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Procedimento legislativo*) - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso

il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u*), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

---

### Art. 9.

#### 9.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "trecentomila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari".».

---

### Art. 10.

#### 10.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione*) – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento, tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà."».

---

### **10.0.1000**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 73 della Costituzione)*

"1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata."

2.All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma."».

---

## Art. 11.

### 11.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (*Rinvio delle leggi di conversione*) – 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata."».

---

---

**Art. 12.****12.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.»

---

**Art. 16.****16.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.»

---

**Art. 17.****17.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che siano assicurati l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato."»

---

**Art. 25.****25.1000**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Al comma 1, sostituire le parole: «il terzo comma è abrogato» con le seguenti: «il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."».*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, sopprimere le parole da: "Con legge dello Stato" fino a: "articoli 118 e 119."*

---

**Art. 26.****26.1000**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 26. - (Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione) – 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

*"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.*

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:*

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;*
- b) immigrazione;*
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;*



e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastruttu-

rale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

---

**Art. 28.****28.1000**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione*) - 1.  
L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."».

---

**28.0.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)*

1. All'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "il Governo" sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta".».

---

**Art. 30.****30.1000**FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «previo parere del Senato della Repubblica».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria****124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE*

Il presidente PALMA esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1119) Deputato COSTA.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

**(734) CASSON ed altri.** – *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

**(845) CHITI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(903) TORRISI.** – *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) *STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

– e **petizione n. 1091 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni «non documentalmente false» si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), i senatori CAPACCHIONE (*PD*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il viceministro COSTA.

Il senatore CASSON (*PD*), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

*La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.*

Il senatore CASSON (*PD*) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) e il viceministro COSTA.

Il senatore CASSON (*PD*), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il PRESIDENTE ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori CASSON (*PD*), ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), FALANGA (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e LUMIA (*PD*).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice FILIPPIN (*PD*), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 97)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA*

Il presidente PALMA fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

*IN SEDE REFERENTE*

**(14) MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili*

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

**(239) GIOVANARDI ed altri.** – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*



(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garan-

tisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice CIRINNÀ (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente PALMA propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(859) SCILIPOTI. – Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

*(1357) FALANGA. – Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

*(1378) MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i di-

segni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunque pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'ideale risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre

ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori d'anzì intervenuti, il senatore GIARRUSSO (M5S), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale «la sconsideratezza», presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente PALMA ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente, «omicidio stradale».

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. È questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato «dei delitti contro la persona».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

**(82) Roberta PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

**(811) BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**

**(1233) FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**

(1234) *LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente PALMA occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1304. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore CUCCA (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente PALMA invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI*

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il PRESIDENTE invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

*SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI*

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Anche il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente PALMA rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6<sup>a</sup> Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;

– allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;

– la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;

– l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli «internati» ammessi alla semilibertà (oltre che ai «detenuti» in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;

– all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;



– con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole «il credito d'imposta di cui all'articolo 1», le parole: «è utilizzabile» siano sostituite dalla seguente «spetta». Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;

– in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esulino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;

– con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

– quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

## OSSERVAZIONI DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE (FINANZE)

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;

al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;

al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili.»;

al comma 8: il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA  
RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14  
E CONNESSI**

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso  
e disciplina delle convivenze**

TITOLO I

DELLE UNIONI CIVILI

**Art. 1.**

*(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)*

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;

*b)* la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

*c)* l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

*d)* la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'u-

nione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

## **Art. 2.**

### *(Modifiche al codice civile)*

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis.1 – *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. — Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

## **Art. 3.**

### *(Regime giuridico)*

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

#### **Art. 4.**

*(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)*

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

#### **Art. 5.**

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

#### **Art. 6.**

*(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contraiga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

**Art. 7.**

*(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

**TITOLO II**

## DELLA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

**Art. 8.**

*(Della convivenza di fatto)*

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**Art. 9.**

*(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)*

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

**Art. 10.**

*(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

**Art. 11.**

*(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

**Art. 11-bis.**

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

**Art. 12.**

*(Obbligo alimentare)*

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

**Art. 13.**

*(Contratto di convivenza)*

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.



3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

4. Le parti possono stabilire nel contratto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità

5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».

6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.

7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

#### **Art. 14.**

*(Cause impeditive)*

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;

c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.

f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

#### **Art. 15.**

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone

prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

### **Art. 16.**

*(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

### **Art. 17.**

*(Risoluzione del contratto di convivenza)*

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

**Art. 18.**

*(Diritti nell'attività di impresa)*

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* – *(Diritti del convivente).* – Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

**Art. 19.**

*(Norme applicabili)*

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis.* – *(Contratti di convivenza).* 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

**Art. 20.**

*(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)*

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

**Art. 21.**

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)*

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119

### Art. 1.

#### 1.7 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica"».*

---

#### 1.10 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purchè non siano documentalmente false"».*

---

**1.11 (testo 3)**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano documentalmente false».*

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria****104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice GUERRA (PD) rileva che il decreto-legge in esame è teso a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 coordinandola con gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori, già colpiti dal sisma: dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014; dei comuni della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena; dei comuni delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014.

Passando all'illustrazione delle parti di competenza di cui all'articolo 1, segnala il comma 7-bis, il quale novella il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che consente a determinati titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o inagibili di richiederne la sospen-



sione delle rate. In particolare: viene ampliata la platea dei comuni in cui è possibile usufruire del beneficio; si specifica che i mutui possano essere relativi, oltre che ad edifici distrutti o inagibili, anche ad edifici inabitabili, anche parzialmente; si prevede che gli interessati ottengano, a domanda, la sospensione delle rate dei mutui; viene modificato il periodo di sospensione delle rate fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015; viene precisato che l'operazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Il successivo comma *7-ter* prevede, per i soggetti che abbiano presentato domanda per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, la corresponsione mediante un credito di imposta degli interessi maturati e delle spese dovute a seguito della sospensione dei mutui. L'ammontare del credito d'imposta è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il comma *9-ter* prevede la sospensione di 12 mesi del pagamento dovuto per la restituzione del debito nell'ambito del piano di ammortamento per i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

Il comma *9-quinquies* proroga di un anno, a decorrere dall'approvazione del decreto, i termini per adibire un immobile ad abitazione principale al fine di beneficiare della riduzione dell'aliquota della tassa di registro (2 per cento) e della detrazione sui mutui (19 per cento), a favore dei contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Il comma *9-sexies* esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dal comma 1, nonché nei comuni della provincia di Modena e di Bologna colpiti dal sisma del maggio 2012 e da grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche preliminari alla liberazione dello stato di emergenza.

Il comma *9-septies*, con la lettera *a*), modifica l'articolo *67-octies*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di: prevedere che gli imprenditori e lavoratori autonomi, che hanno denunciato danni ad aziende, studi o macchinari, possono ottenere il contributo per la ricostruzione sotto forma di credito di imposta, oltre che a seguito della verifica da parte delle autorità competenti – come previsto dalla norma vigente – anche trasmettendo all'autorità comunale, successivamente alla denuncia, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito; prorogare il termine per usufruire del suddetto credito di imposta dal 30 giugno 2014, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2014. La lettera *b*) modifica il comma *1-bis* del citato articolo *67-octies*, che estende la platea dei beneficiari del credito di imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che, pur non beneficiando dei contri-

buti al fine del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico. Si estende, quindi, la possibilità di usufruire del credito di imposta sopra illustrato anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti riguardanti l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica.

Il comma 9-*octies*, prevede infine che in attuazione del comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provveda a integrare e modificare le disposizioni che definiscono le modalità di attuazione del credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, rispettivamente per quanto concerne l'individuazione dei soggetti beneficiari e la determinazione dei costi sostenuti per la ricostruzione.

La relatrice conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando altresì che misure analoghe a quelle in esame vengano emanate anche a beneficio delle aree del Veneto colpite da calamità naturali simili a quelle che si sono verificate in Emilia. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità, a scopo di prevenzione, di una gestione più efficace del territorio.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice è infine approvata all'unanimità.

#### *SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 37*

Il presidente Mauro Maria MARINO, tenuto conto della concomitante riunione del Gruppo Nuovo Centro Destra, propone alla Commissione di rinviare alla seduta di domani l'esame della proposta di nomina di un componente della Consob (Atto del Governo n. 37).

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria****102<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario REGGI risponde all'interrogazione n. 3-00829 del senatore Bocchino sulla onerosità dei corsi abilitanti per gli insegnanti, ricordando anzitutto che i percorsi abilitanti speciali (PAS) e i tirocini Formativi attivi (TFA) non rientrano nell'ordinaria offerta formativa deliberata annualmente dagli atenei e vengono organizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Non si tratta, quindi, della formazione relativa ai docenti già in servizio e posti alle dipendenze del Ministero, per i quali la formazione è evidentemente assicurata attraverso altri strumenti con specifiche risorse. I percorsi TFA e PAS sono invece attivati dalle università e dalle istituzioni AFAM sulla base del fabbisogno formativo degli insegnanti e dell'offerta formativa degli atenei per ogni classe di abilitazione, ma non seguono la consueta procedura di definizione dell'offerta formativa universitaria.

Richiedono, pertanto, uno sforzo organizzativo delle università che si sovrappone, in un'ottica di servizio al Paese, alla normale erogazione del-

l'attività didattica sui corsi di laurea, comportando costi aggiuntivi per docenza e strutture.

Riguardo all'aspetto economico sollevato nell'interrogazione, ed in particolare l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, il quale prevede che la contribuzione studentesca non possa eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, il Sottosegretario invita a tener conto che, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), dello stesso decreto, il limite del 20 per cento si riferisce esclusivamente alle entrate contributive derivanti dai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Tale limite non può, quindi, essere applicato nel caso specifico, trattandosi di servizi formativi aggiuntivi che prevedono il rilascio di un titolo abilitante il quale diventa requisito di accesso per la partecipazione al concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola.

Tuttavia, l'Amministrazione si è adoperata affinché fosse agevolata la frequenza degli interessati ai corsi. L'articolo 6 del decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 58 del 2013 specifica infatti che le lezioni si tengono, in linea di massima, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, con possibilità di concentrare le attività, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e all'organizzazione di fasi intensive, nei periodi di sospensione delle lezioni. Ciò per favorire coloro che sono impegnati in attività di supplenze annuali ma che vogliono comunque conseguire il titolo abilitativo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) si dichiara insoddisfatto della risposta, secondo cui i TFA e PAS non rientrano nell'offerta formativa delle università, né in quella in servizio del personale già assunto. In questo modo detti corsi restano in una sorta di «terra di nessuno» e, coerentemente, chi li frequenta non viene supportato né economicamente né organizzativamente. Non va tuttavia dimenticato che si tratta di corsi piuttosto impegnativi, che si articolano nell'arco di 4-6 mesi con lezioni di 4-5 ore al giorno. In questo modo, si creano evidenti disparità fra chi se li può permettere, da un punto di vista economico e lavorativo, e chi invece non può farlo. Sollecita pertanto il Governo a riconoscerne la valenza formativa e, conseguentemente, ad agevolarne la frequenza da parte dei docenti.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde poi all'interrogazione n. 3-00912 della senatrice Blundo sul restauro della chiesa della Lauretana di L'Aquila, precisando anzitutto che le iniziative relative alla «conservazione» del patrimonio coinvolto dal sisma del 6 aprile 2009, nonché l'attività di ricostruzione, sono tornate alla gestione ordinaria in forza dell'articolo 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza.

La caratteristica di tale provvedimento è di avere istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di

L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico («con il compito prioritario di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ed effettuare il monitoraggio finanziario ed attuativo»), e di aver affidato al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate ai processi di ricostruzione e di sviluppo.

La precedente scelta emergenziale, all'indomani del sisma, aveva invece posto in capo a un Vice Commissario anche la titolarità ad operare per la messa in sicurezza, necessaria e indifferibile, del patrimonio culturale. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella sua articolazione regionale, si era adoperato in un'attività di programmazione dei restauri, che purtroppo però non poteva contare su risorse straordinarie poiché l'emergenza determinatasi, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati avevano dato particolare riguardo ad altre priorità. Ella informa comunque che sul finire del 2010 è stato possibile avviare le «Verifiche della vulnerabilità sismica» del patrimonio in consegna all'Amministrazione, al massimo e più accurato livello (LV3).

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 ha poi previsto la cessazione dell'attività del Vice commissario delegato relativa ai beni culturali – dunque già qualche mese prima della fine dell'emergenza generale – individuando nella Direzione regionale il soggetto titolato a guidare, con gestione ordinaria pur garantendo velocità nell'azione, la progettazione e i lavori sui beni culturali dei centri storici monumentali. Al riguardo, il Sottosegretario comunica che la Direzione regionale ha perfezionato e chiuso tutti i protocolli d'intesa che fanno capo a donazioni di Stati esteri, come ad esempio quello relativo alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, basato sulla cooperazione italo-francese. Si è chiuso inoltre il restauro della Chiesa di San Giuseppe, grazie al contributo del Kazakistan, mentre sono in fase d'esecuzione i cantieri di Palazzo Ardinghelli e della Chiesa di San Gregorio, con la donazione russa, e della parrocchiale di Onna, che fa capo alla Germania.

È stato altresì redatto un programma novennale, concordato anche con la Curia per quanto riguarda i beni ecclesiastici, in cui è ben delineato il quadro degli interventi prioritari di restauro, sulla base di alcuni criteri fondamentali, come l'ubicazione dei monumenti nel cosiddetto «asse centrale» e nei cosiddetti «quarti», ovvero quegli isolati complessi della città storica che sono alla base dell'individuazione degli «aggregati» ai fini della progettazione coordinata, del contributo o indennizzo, della facilitazione della cantierabilità e della gestione logistica.

La delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, prosegue il Sottosegretario, pone del resto i beni di interesse storico-culturale tra i settori prioritari e consente di finanziare e di avviare il restauro di oltre venti edifici nell'intera area colpita dal sisma.

Sono pertanto 98 gli interventi che la Direzione regionale, con le relative Soprintendenze, nella filiera delle competenze, sta curando dalla fine della gestione commissariale, mediante una strategia molto articolata e concertata che ha consentito di sciogliere parecchi nodi tecnico-ammini-

strativi e di incrementare l'attività di conservazione del patrimonio culturale.

Per quanto riguarda, segnatamente, il complesso edilizio di proprietà privata, denominato Istituto FMA, comprendente la chiesa della Lauretana, il Sottosegretario riferisce che nell'aprile dello scorso anno il funzionario responsabile della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di L'Aquila ha esperito un sopralluogo congiunto con gli architetti incaricati dalla proprietà della redazione del progetto di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

Nel corso di tale visita ispettiva si è preso atto del livello di danno sismico accusato dalla struttura nel suo insieme.

In particolare, la chiesa, che risale alla seconda metà del XIX secolo e insiste parzialmente sul sito dell'antica chiesa titolata a S. Lorenzo di Pizzoli «intramoenia» della quale si leggono ancora all'esterno le tracce delle fondazioni, una monofora trilobata a tutto sesto con marcate sguincature, tutta in pietra locale concia, ed un marcapiano, pur esso in pietra concia locale, presenta all'interno il crollo della volta che copriva la prima campata della nave, costituita da mattoni in foglio, e lesioni diffuse che hanno provocato in alcune zone la perdita degli intonaci moderni che hanno lasciato però a vista più antichi intonaci che, in alcuni casi, parrebbero decorati.

Il resto del complesso edilizio, con struttura portante tutta in cemento armato, esula dalle competenze del Ministero in quanto non sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio poiché realizzato negli anni Sessanta dello scorso secolo e con tecniche e materiali non interessanti né dal punto di vista culturale né formale.

Per quanto attiene invece lo stato delle opere d'arte mobili che la chiesa conservava, il Sottosegretario comunica che le due pale d'altare di fattura recentissima sono conservate al riparo da qualsiasi causa di degrado.

Dopo il summenzionato sopralluogo congiunto, il Ministero non ha peraltro più avuto notizie ufficiali in merito. Da notizie assunte per le vie brevi, direttamente dalla Soprintendenza competente presso gli architetti presenti al sopralluogo e dai legali rappresentanti della proprietà, è risultato che il progetto di riparazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare è ancora in corso di redazione.

Proprio in ragione di tale circostanza, non è possibile determinare le somme necessarie al recupero del complesso né le tempistiche previste dalle specifiche norme. Il progetto potrà peraltro individuare le modalità di «separazione» strutturale tra la chiesa ed il resto del compendio immobiliare.

Con riferimento infine alla nota conclusiva relativa alla presunte «lungaggini burocratiche relative alla ricostruzione degli immobili di interesse culturale e religioso siti nel centro storico dell'Aquila», si precisa che gli Uffici sul territorio stanno procedendo dal 2011 con regolarità e costanza – in ossequio alle disposizioni dettate dalle ordinanze per la ricostruzione – all'esame dei progetti di competenza per immobili di edilizia

privata dichiarati di interesse culturale. In proposito, invita a consultare il sito della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo per averne chiara contezza.

Nell'elenco delle chiese che saranno restaurate da qui al 2021 non compare tuttavia la chiesa oggetto dell'interrogazione poiché la Curia non ha ritenuto di inserirla nella programmazione novennale dianzi menzionata.

La senatrice BLUNDO (M5S) ringrazia per l'esauriente approfondimento reso rispetto alla gestione in corso. Pone tuttavia l'accento sugli arresti effettuati di recente che coinvolgono anche i soggetti incaricati di inserire detta chiesa tra i beni culturali da tutelare. Considerato che tuttora i lavori sono sospesi, si augura un impegno del Governo sulla questione, anche nell'ottica di separare la parte storica del bene dal restante edificio. Reputa infatti preoccupanti le iniziative commerciali che taluni vorrebbero svolgere nei pressi del bene. Si dichiara conclusivamente parzialmente insoddisfatta, atteso che nonostante la risposta sia alquanto dettagliata, non è stata data una soluzione soddisfacente alla vicenda.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno, nel corso della quale si era svolta la relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE ricorda che, su iniziativa del relatore, la Commissione aveva deciso di attendere la presentazione degli emendamenti da parte dei relatori onde conoscere, le linee di modifica al testo presentato dal Governo. In proposito segnala che uno degli emendamenti dei relatori verte sul riparto di competenze in materia di beni culturali, ripristinando la distinzione fra tutela (rimessa alla competenza statale) e valorizzazione (assegnata alla competenza esclusiva regionale). In proposito rende nota l'intenzione di presentare un subemendamento, che si augura venga sottoscritto anche dagli altri Gruppi, al fine di reintrodurre anche l'attività di valorizzazione dei beni culturali fra le competenze statali, onde rendere omogenea l'offerta a livello nazionale, ferma restando la potestà legislativa regionale sui beni di pertinenza. Comunica quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei re-

latori in 1<sup>a</sup> Commissione scade domani alle ore 12. Dichiaro infine aperta la discussione generale.

Nel dibattito prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) il quale, raccogliendo l'indicazione del Presidente circa i subemendamenti, domanda quali siano i tempi per l'espressione del parere da parte della 7<sup>a</sup> Commissione. Tiene peraltro a precisare che, nel disegno di legge, oltre alle norme sul titolo V, vi sono altre parti di interesse con riferimento alla nomina di un certo numero di senatori da parte del Presidente della Repubblica per meriti scientifici, artistici e culturali. Nella consapevolezza che il numero di tali senatori nominati è oggetto di modifica negli emendamenti presentati dai relatori, segnala che sulla questione si è registrata una condivisibile campagna di stampa volta a valorizzare il connubio tra scienza e politica nell'interesse del Paese.

Comunica dunque di aver presentato dei subemendamenti alle proposte dei relatori, cercando di includere l'Accademia dei Lincei nella definizione dei candidati alla nomina presidenziale. Si augura pertanto che anche di tale aspetto si tenga conto in occasione dell'espressione del parere.

La senatrice PUGLISI (*PD*) fa presente di aver a suo tempo presentato un emendamento che includeva la definizione di norme generali sugli asili nido tra le competenze statali, nel rispetto dei compiti regionali. Si riserva quindi di approfondire le proposte emendative dei relatori, preannunciando eventualmente la presentazione di un apposito subemendamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Enti pubblici di ricerca (n. 235)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Bocchino ha dato conto delle audizioni svolte. Nel dichiarare pertanto aperta la discussione generale, si augura che la procedura possa concludersi rapidamente, sì da fornire quanto prima elementi utili al Governo per il riassetto del settore. Al riguardo, ricorda infatti che il ministro Stefania Giannini si è dichiarata disponibile ad attendere la conclusione dei lavori della Commissione onde valutarne gli indirizzi, prima di porre mano al riordino.

Nel dibattito prende la parola la senatrice DI GIORGI (*PD*) la quale valuta positivamente l'analisi sin qui svolta, da cui è emersa chiaramente la necessità di intervenire nel settore della ricerca. Evidenzia peraltro che tale comparto ha bisogno a suo giudizio di essere autonomo, anche attra-



verso un Ministero *ad hoc* o, in subordine, un Dipartimento della Presidenza del Consiglio, poiché i temi della ricerca non riescono a trovare una priorità all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dopo aver ricordato che il momento migliore per la ricerca si è registrato allorquando essa era gestita da un Dicastero separato, ribadisce l'ipotesi di creare un Dipartimento specifico, anche nell'ottica di un coordinamento fra le competenze delle diverse Amministrazioni.

Sottolinea inoltre che gli enti, attraverso la procedura in corso, hanno percepito l'attenzione del Parlamento e dunque attendono l'elaborazione di soluzioni. Ritiene del resto che dal lavoro svolto sono emerse delle linee di indirizzo tali da poter individuare i filoni prioritari di intervento. Al riguardo non condivide affatto l'assimilazione degli enti pubblici di ricerca al comparto ministeriale, in quanto non tiene conto della loro specificità.

Enfatizza altresì l'esigenza di un confronto celere con il Ministro, specialmente sugli aspetti legati ai finanziamenti e ai meccanismi di erogazione delle risorse. Reputando inoltre percorribile l'ipotesi di istituzione di un'apposita Agenzia, di cui comunque dovrebbero essere ben definite a suo avviso le finalità, invita a focalizzare l'attenzione su due elementi essenziali: le risorse e il personale. A tale ultimo riferimento invoca un cambiamento di tendenza volto a favorire le assunzioni di giovani, su cui auspica peraltro un forte impegno dell'Esecutivo. Dopo aver ricordato che alcuni anni fa si è consentita una cospicua immissione di giovani ricercatori, ribadisce la necessità di dare fiducia e prospettive di lavoro alle nuove generazioni di alto livello, senza che siano costrette a lasciare l'Italia.

Avviandosi alla conclusione ritiene che, all'esito del confronto col Ministro, potrà essere elaborato un disegno di legge che tenga conto di tutte le indicazioni e i suggerimenti emersi in questa sede.

La senatrice PUGLISI (*PD*) giudica assai utile il confronto con gli enti pubblici di ricerca, i quali hanno legittimamente dimostrato un atteggiamento di estremo orgoglio rispetto al lavoro compiuto, da cui discende la rivendicazione di maggiore autonomia e di sburocratizzazione dei processi, soprattutto riferiti alla valutazione e al reperimento di risorse. Afferma del resto che detti enti non si percepiscono come un comparto tradizionale della pubblica amministrazione, proprio in quanto rappresentano un grande fattore di innovazione. Sollecita quindi il Governo affinché realizzi un'azione di semplificazione, onde non soffocare l'autonomia del comparto.

Il senatore TOCCI (*PD*) ritiene che la procedura in corso abbia rappresentato una delle più importanti occasioni di presa di coscienza da parte del Parlamento delle istanze del settore. Nel ringraziare pertanto il relatore e il Presidente per il sostegno all'iniziativa, fa notare che l'attenzione dimostrata dal Legislatore ha già diffuso un clima positivo tra i ricercatori, fino ad ora assai sfiduciati a causa delle politiche negative subite

nel corso degli anni. Precisa peraltro che l'attività di *policy analysis* compiuta dalla Commissione dovrebbe rappresentare il modo normale di legiferare, preceduto da occasioni di ascolto.

Lamenta poi che nelle ultime quattro Legislature ciascun Ministro *pro tempore* abbia deciso di modificare le regole del settore, con effetti a suo giudizio assolutamente negativi. Si augura pertanto che l'attuale Ministro abbia ben chiaro quali siano le criticità del comparto, tra le quali menziona anzitutto il blocco del ricambio generazionale, a suo avviso assai grave. In proposito afferma che la crescita della conoscenza avviene proprio attraverso lo scambio tra il maestro e i suoi allievi; laddove non ci sono più giovani a cui tramandare il sapere, si ha l'effetto di inaridire quel filone di ricerca, con conseguente desertificazione intellettuale. Sollecita pertanto l'Esecutivo a risolvere tale emergenza eliminando le norme a suo giudizio insensate che limitano fortemente il *turn over*. Suggerisce al contrario di imporre un vincolo *budgetario* agli enti assegnando loro delle risorse prestabilite la cui gestione deve essere però lasciata all'autonomia del comparto, tanto più che la ricerca è un'attività complessa, non standardizzata ed imprevedibile.

Un ulteriore aspetto critico, prosegue, è rappresentato dalla «cappa burocratica» che sovrasta tali istituzioni, a dimostrazione di un errore di prospettiva. Occorre invece a suo giudizio separare gli enti pubblici di ricerca dal resto del pubblico impiego e attribuire loro un'area contrattuale specifica.

Deplora inoltre la presa del potere da parte delle burocrazie ministeriali, che di fatto predominano rispetto ai ricercatori, al punto che gli enti sono diventati uffici amministrativi alle dipendenze dei Ministeri di riferimento. In proposito stigmatizza la totale assenza di una politica della ricerca che dovrebbe essere il frutto della concertazione di tutte le politiche pubbliche a vario titolo interessate, le quali attualmente sono invece di competenza di molteplici Amministrazioni. Ciò mortifica la creazione di forme di coordinamento di alto livello.

Si dichiara comunque consapevole dell'esigenza di ripensare le funzioni di alcuni enti, a patto che ciò avvenga secondo una logica scientifica e non meramente burocratico-ministeriale. Nel richiamare con disappunto gli esiti a suo avviso disastrosi degli accorpamenti realizzati negli ultimi decenni, pone l'attenzione sui settori strategici del futuro, quali la scienza della vita, la scienza della materia e la scienza dell'informazione. Al riguardo rileva criticamente in tali settori l'Italia non possa contare su alcun ente di riferimento anche a causa delle scelte compiute in passato. Concorda peraltro con l'idea di creare una struttura di coordinamento, purché sia affidata ad esperti scientificamente competenti.

Un altro nodo critico del comparto, prosegue, è rappresentato dall'eccessiva separatezza tra università ed enti di ricerca. Nel rispetto delle autonomie di ciascun segmento, ritiene che gli enti abbiano bisogno di attrarre i giovani talenti presenti nell'università e al contempo possano offrire le

infrastrutture necessarie per svolgere la ricerca. Segnala del resto che l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ha da sempre sperimentato tale forma di successo, difendendo pertanto la propria peculiarità dal potere burocratico ministeriale.

Afferma inoltre che esistono alcuni enti posti a presidio dell'interesse generale come ad esempio l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dalla cui autonomia e autorevolezza possono derivare positivi effetti per l'intera comunità. Ritiene infatti che i disastri del terremoto de L'Aquila si sarebbero potuti contenere se la comunità dei vulcanologi fosse stata più libera di esprimersi, mentre invece essa è finanziata, e dunque controllata, dalla Protezione civile. Analogamente, la vicenda di Stamina è stata causata a suo giudizio anche dalla scarsa attenzione mostrata nei confronti dell'autorevole comunità scientifica che si è espressa sulla questione, così come il cosiddetto «suicidio» di alcuni territori – tra cui menziona la Terra dei fuochi e Taranto – deriva anche dall'assenza di un'autorità ambientale forte. Reputa infine che tali enti debbano essere concepiti come istituti terzi, al pari di un'*Authority*, a cui garantire piena libertà scientifica e corrispondere una forte legittimazione, in modo che essi siano in grado di dirimere le diverse questioni che di volta in volta si presentano.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) ringrazia il presidente Marcucci e il relatore Bocchino per aver proposto e condotto la procedura informativa in titolo, che mette la Commissione in condizione di esprimersi su un argomento di così grande importanza come l'assetto della ricerca in Italia. Dalle numerose audizioni svolte è emerso peraltro un quadro pressoché disastroso della situazione attuale, ancorché costellato dall'eroismo personale di tanti operatori appassionatamente dediti al loro lavoro.

Nel concordare con le considerazioni svolte dalla senatrice Di Giorgi e dal senatore Tocci, rivolge pertanto un accorato appello al Governo affinché ponga la ricerca scientifica, tanto pubblica quanto privata, in cima alle priorità con cui intende affrontare la crisi emergenziale del Paese, in un'ottica di autonomia e rispetto per uno dei comparti più delicati per lo sviluppo del Paese.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si unisce a sua volta all'apprezzamento per le considerazioni avanzate dai senatori Tocci e Rosa Maria Di Giorgi. In particolare, condivide la sollecitazione a predisporre un disegno di legge organico che dia un assetto razionale al comparto. Inoltre, concorda pienamente sulla separazione che deve caratterizzare i rapporti tra politica e scienza, riservando a quest'ultima la massima autonomia, e si oppone a qualsiasi forma di burocrazia ritenendo che la politica debba limitarsi a creare una rete adeguata a consentire lo sviluppo degli enti pubblici e privati di ricerca.

Aggiunge peraltro alcune considerazioni relative alla valutazione, ateso che i risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) si sono finora dimostrati inadeguati. Le regole attuali non consentono infatti di far emergere il merito, verso il quale bisognerebbe indirizzare le risorse, purtroppo scarse in termini assoluti. Inoltre, invita a valorizzare non solo l'eccellenza più immediata ed attuale, ma anche quella che si è sviluppata nel tempo, realizzando solo ora i suoi frutti.

Insiste infine affinché non vi siano ingerenze politiche nella scelta dei vertici della ricerca e si augura un tempestivo assorbimento di tutti i precari onde porre fine a condizioni di lavoro davvero mortificanti, che stimolano la fuga dei nostri cervelli.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) il quale ringrazia tutti i commissari per gli interessanti spunti di riflessione offerti. Rileva indi che dalle 32 audizioni svolte e dalla discussione generale testé conclusa emerge chiaramente l'attesa di un intervento coraggioso da parte della politica, dal punto di vista finanziario ma non solo. Fra l'altro, si riferisce ad un piano straordinario di assunzioni, all'assorbimento del precariato che, in questo comparto, raggiunge livelli sconosciuti anche nella Pubblica amministrazione, alla stipula di contratti che assegnino ai ricercatori strumenti di tutela analoghi a quelli degli altri lavoratori.

Si augura quindi che il Governo condivida l'esigenza di affrontare il problema con coraggio, preannunciando fin d'ora che la risoluzione che si accinge a sottoporre al voto della Commissione recherà indicazioni piuttosto impegnative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri.** – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

**(753) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

**(1359) BITONCI ed altri.** – *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 17 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti di *Save the children*, auditi lo scorso 3 giugno sui provvedimenti in esame, hanno trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria**

**87<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 29)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta precedente il senatore Stefano Esposito, in sostituzione del relatore Filippi, ha illustrato la proposta di nomina in esame, proponendo infine un parere favorevole sulla stessa.

Il relatore FILIPPI (PD), dopo aver ringraziato il senatore Stefano Esposito per il suo contributo, conferma la proposta di parere favorevole sulla candidatura dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Sottolinea che tale proposta ha rispettato tutto l'iter previsto dalle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda l'intesa con la Regione e gli enti locali competenti. In secondo luogo, il curriculum dell'ingegner Cannatella presenta tutti i requisiti richiesti: si tratta infatti di una persona di grande competenza nel settore dei trasporti civili e locali, in virtù anche della sua esperienza come presidente dell'Unasca (Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica).

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e annuncia che si procederà alla votazione sulla proposta di parere concernente la nomina in titolo.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore in ordine alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Partecipano alla votazione i senatori BORIOLO (PD), FAVERO (PD), in sostituzione della senatrice Cantini, CARDINALI (PD), CIOFFI (M5S), CROSIO (LN-Aut), Mario FERRARA (GAL), in sostituzione del senatore Davico, DI GIACOMO (NCD), Stefano ESPOSITO (PD), FILIPPI (PD), GIBIINO (FI-PdL XVII), MARGIOTTA (PD), MATTEOLI (FI-PdL XVII), VICECONTE (NCD), in sostituzione del senatore Naccarato, PAGNONCELLI (FI-PdL XVII), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ORRÙ (PD), in sostituzione del senatore Ranucci, SCIBONA (M5S), SONEGO (PD) e SUSTA (SCpI).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 1 contrario, 3 nulli e 1 scheda bianca.

*IN SEDE REFERENTE*

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

**(120) D'ALÌ e GIBIINO. – Riforma della legislazione in materia portuale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti ai disegni di legge in esame, riferiti all'articolo 10.

Non essendovi proposte emendative relative all'articolo 11, avverte che si passerà quindi all'illustrazione delle proposte riguardanti l'articolo 12, ricordando che l'emendamento 12.1 è stato ritirato.

Il relatore FILIPPI (PD) illustra l'emendamento 12.2, che sostituisce l'articolo 12 dei disegni di legge in esame, riscrivendo a sua volta l'articolo 11-*bis* della legge n. 84 del 1994, sui sistemi e distretti multiportuali e logistici. Rispetto alla normativa attuale, l'emendamento si propone di rendere la procedura per l'istituzione dei sistemi e dei distretti più certa e vincolante, in modo da garantire un migliore coordinamento e programmazione dell'offerta logistica integrata, ad opera delle autorità portuali, di intesa con la Regione. Sottolinea che tale proposta punta sul governo dei flussi di merci anziché su quello dei nodi delle reti, nell'intento di allungare la filiera e realizzare sistemi di trasporto realmente integrati.

Segnala che su questi temi esistono comunque sensibilità diverse, anche da parte del Governo: la proposta in esame privilegia la costruzione dei sistemi multiportuali e logistici «dal basso» (approccio *bottom up*), al fine di tenere conto delle effettive esigenze dei flussi di traffico delle merci, mentre l'approccio del Governo sembra più orientato ad una logica di regolamentazione dall'alto. Questo approccio però mal si attaglia alla

gestione di fenomeni così complessi, dove si creano relazioni molto articolate tra i singoli scali e i territori circostanti.

Nel preannunciare ulteriori emendamenti sul tema, sottolinea infine che la creazione dei sistemi e dei distretti multiportuali e logistici, riunendo in una gestione integrata porti, interporti e retroporti, rappresenta un elemento essenziale per il rilancio competitivo dei porti italiani, che dovrebbero essere inseriti in un sistema nazionale di coordinamento strategico.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che l'emendamento 12.3 a sua firma è di fatto assorbito dal comma 5 dell'emendamento 12.2 del relatore.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Filippi, ma osserva che la trasformazione dell'attuale sistema delle autorità portuali con un nuovo sistema di coordinamento nazionale tra porti, retroporti e interporti ha senso solo se finalizzato a costruire una rete di collegamenti intermodali per il trasporto merci in funzione delle correnti di traffico effettive. Solo così si potrà rilanciare il sistema dei porti italiani nei confronti della concorrenza dei grandi porti del nord Europa come Rotterdam.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*), in qualità di firmatario dell'emendamento 12.4, identico al 12.2, ritiene che le argomentazioni del senatore Cioffi, di per sé condivisibili, non siano in contraddizione con la logica sottesa ai suddetti emendamenti.

Il senatore BORIOLI (*PD*) dichiara a sua volta di condividere le osservazioni dei colleghi, sottolineando che lo sviluppo dei sistemi e dei distretti multiportuali e logistici è essenziale per il rilancio dei porti italiani. Gli identici emendamenti 12.2 e 12.4 offrono una cornice normativa di livello nazionale a tale progetto, superando le limitazioni delle intese a livello locale finora imposte dalle norme vigenti.

Il presidente MATTEOLI osserva che il senatore Cioffi ha colto il punto essenziale della questione, in quanto attualmente nessun porto italiano da solo sarebbe in grado di contrastare la concorrenza dei porti internazionali come Rotterdam, che già assorbe gran parte del traffico merci proveniente dall'Italia e diretto verso il nord Europa. Malgrado la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, infatti, l'Italia manca di infrastrutture di collegamento adeguate e presenta una realtà portuale frammentata, in cui i singoli scali si fanno concorrenza tra loro. Le proposte 12.2 e 12.4 offrono un punto di partenza per superare questi limiti.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma all'emendamento 12.4.



Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime il timore che i sistemi e i distretti multiportuali previsti dagli emendamenti in esame possano creare ulteriori sovrastrutture e complessità organizzative, che oltre ad essere inefficienti determinano rilevanti oneri per la finanza pubblica.

Il relatore FILIPPI (*PD*) sottolinea che si tratta di questioni complesse, rispetto alle quali esistono diverse opinioni. Il punto essenziale è comunque quello di creare le condizioni per un rilancio competitivo dei porti italiani, superando l'attuale gestione frammentaria. Occorre quindi da un lato assicurare una regia forte, attraverso un piano nazionale strategico dei porti e della logistica, avente carattere dispositivo e non meramente ricognitivo. Dall'altro, si deve lasciare spazio al dinamismo e alle capacità imprenditoriali dei singoli porti, dato che le correnti di traffico si dirigono naturalmente dove trovano le migliori condizioni.

In tale contesto, conferma l'intendimento di superare l'attuale sistema delle autorità portuali, creando dei distretti di livello superiore, che comprendano più porti e anche interporti e retroporti, consentendo finalmente un coordinamento di tipo strategico. Tale disegno ricomprenderebbe anche la classificazione operata con il recente regolamento comunitario, che ha già individuato i porti italiani *core* e *comprehensive* inseriti nella rete di trasporto transeuropeo.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento 15.1 all'articolo 15, che è dato per illustrato.

Con riferimento poi all'articolo 16, essendo stato l'emendamento 16.1 già ritirato in precedenza, si dà per illustrato l'emendamento 16.2.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 17 e di quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) illustra l'emendamento 17.2 (identico al 17.1), che mira a snellire le procedure per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione delle opere attinenti alle attività marittime e portuali, consentendo al concessionario di eseguirli direttamente, purché in possesso delle relative qualificazioni e purché la concessione affidata con procedura ad evidenza pubblica lo preveda.

Rispondendo poi a un quesito del senatore CIOFFI (*M5S*), precisa che l'emendamento 17.6 prevede la possibilità di affidare ad imprese portuali diverse dal concessionario le attività necessarie per l'alimentazione degli impianti di produzione termoelettrica.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta 17.0.1, mirante a modificare il sistema di autofinanziamento delle autorità portuali, per favorire gli investimenti infrastrutturali all'interno dei porti, spesso bloccati per carenza di fondi. Sottolinea inoltre che anche questo argomento dovrà costituire oggetto di ulteriore riflessione: infatti, se è corretta la logica di aumentare la capacità di autofinanziamento delle autorità portuali attraverso

una compartecipazione all'IVA incassata sulle merci transitate attraverso i porti, tale sistema, senza i necessari correttivi, potrebbe determinare effetti distorsivi tra i vari scali. Per tale ragione, occorrerà privilegiare, piuttosto che l'attribuzione diretta dell'IVA, soprattutto un meccanismo di ripartizione attraverso il conferimento dell'imposta incassata ad un fondo e la successiva redistribuzione alle varie autorità portuali.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*), in qualità di firmatario dell'identico emendamento 17.0.4, pur condividendo le considerazioni del relatore, segnala l'opportunità di mantenere, anche in un nuovo meccanismo di attribuzione dell'IVA, forme di premialità e responsabilizzazione delle singole autorità portuali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che il finanziamento delle infrastrutture portuali attraverso l'IVA sulle merci ricade sulla fiscalità generale, mentre quegli investimenti sarebbero selezionati in maniera più efficiente se fossero almeno in parte finanziati direttamente con risorse proprie delle autorità portuali.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il problema dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali ha carattere essenziale, in quanto senza poter contare su un adeguato volume di risorse risulta impossibile per le autorità programmare i necessari investimenti. Sull'attribuzione diretta dell'IVA incassata alle autorità, vi sono state però obiezioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, la proposta di procedere ad una ripartizione successiva a valere su un apposito fondo rappresenta un corretto tentativo di soluzione.

Il senatore BORIOLI (*PD*) auspica che meccanismi analoghi di autofinanziamento siano previsti anche per i sistemi e i distretti multiportuali e logistici.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ricorda che l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche deve necessariamente tenere conto dei vincoli della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Considerata l'impossibilità di operare una retrocessione a consuntivo dell'IVA incassata dai vari porti direttamente alle autorità portuali, il versamento delle imposte in un fondo e la successiva ripartizione è una modalità alternativa.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ambiente ha concluso l'esame del disegno di legge n. 1518. Di conseguenza, la trattazione in sede consultiva del provvedimento, già iscritto all'ordine del giorno, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore DI GIACOMO (*NCD*) informa di aver presentato un'interrogazione urgente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per chiedere notizie di alcuni lavori di viabilità stradale progettati dall'ANAS in Molise, che stanno creando enorme disagio alla circolazione locale.

Tali lavori riguardano il viadotto Callora presso Boiano della Strada Statale n. 17, l'unica strada a scorrimento veloce che collega Campobasso e Isernia. Dalle notizie emerse, il capitolato d'appalto prevede che l'impresa aggiudicataria debba concludere i lavori entro luglio 2015: evidenzia che se i lavori e quindi l'interruzione del viadotto si protrasse fino a quella data, si impedirebbe di fatto per un anno intero la circolazione in una zona strategica della regione Molise, dove insiste anche l'importante nucleo industriale di Campobasso-Boiano. Non esistono infatti adeguate alternative al tracciato oggetto dei lavori, essendovi solo collegamenti attraverso strade interpoderali che allungherebbero enormemente i tempi di viaggio sia per il traffico privato che per quello commerciale.

Nell'interrogazione si chiede conto anche di possibili anomalie nella gara d'appalto, in quanto sembrerebbe che, con un prezzo di base d'asta pari a tre milioni di euro, si sia avuto un ribasso di oltre il 30 per cento.

Finora i tentativi di ottenere dall'ANAS una soluzione alternativa, ad esempio realizzando una bretella di collegamento, non hanno sortito effetto. Nel denunciare l'assurdità di tale situazione, chiede un intervento della Commissione per contribuire a risolvere la situazione.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) condivide le rimostranze del senatore Di Giacomo per una vicenda che appare assolutamente inaccettabile. Chiede pertanto al Presidente di contattare i vertici dell'ANAS per acquisire le necessarie informazioni.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ricorda che nell'esame del recente decreto-legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, vi era una parte relativa all'ampliamento e alla costruzione di nuovi edifici carcerari (il cosiddetto «piano carceri»). In sede consultiva, la Commissione aveva osservato la necessità che il Commissario straordinario del Governo riferisse in proposito alle Camere già entro il 31 dicembre 2013 e poi ogni semestre. Ciò non è avvenuto e vi è ora in corso un'indagine della Magistratura: senza interferire con tale procedimento, chiede però che la Commissione acquisisca le necessarie informazioni dal Governo sullo stato di avanzamento dei lavori del piano.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ricorda l'incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sul viadotto Acqualonga della A16 in provincia di Avellino, quando un pullman sfondò le barriere di protezione e precipitò nel vuoto causando la morte di 40 persone. In quell'occasione, era emersa la questione della sicurezza delle barriere di protezione autostradali. Da notizie di stampa, la Procura di Avellino, competente per le indagini, avrebbe acquisito una pe-

rizia tecnica dalla quale risulterebbe che le barriere dei *guardrail* erano corrose.

Trattandosi di una questione di grande rilevanza per la competenza della Commissione, chiede di poter acquisire copia della suddetta perizia, ove possibile.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) chiede che la Commissione acquisisca notizie sulla vicenda della Costa Concordia e, in particolare, sul porto finale di destinazione per la demolizione e smaltimento del relitto. In un primo momento sembrava che questo sarebbe stato Piombino, ragione per la quale si erano fatti ingenti investimenti per la riqualificazione e l'ammmodernamento del porto, mentre ora sembra emersa la scelta di Genova. Pur essendo una questione di competenza della compagnia armatrice e quindi di un soggetto privato, vi sono però anche evidenti profili di interesse pubblico.

Il presidente MATTEOLI, con riferimento alla questione dei lavori alla viabilità del Molise sollevata dal senatore Di Giacomo, si riserva di contattare i vertici dell'ANAS per acquisire le necessarie informazioni.

In merito alla vicenda del piano carceri, ritiene opportuno attendere gli esiti dell'indagine giudiziaria in corso, prima di intraprendere eventuali iniziative di carattere conoscitivo, essendovi profili di grande delicatezza.

Ritiene invece corretta la richiesta del senatore Scibona e si farà carico di chiedere di acquisire la perizia tecnica dalla Procura di Avellino, ove naturalmente non vi siano esigenze di tutela del segreto istruttorio.

Per quanto riguarda la vicenda della Costa Concordia, sottolinea che l'aspetto essenziale è chiarire se la nave sia da considerare un relitto abbandonato, nel qual caso la competenza per lo smaltimento sarebbe dello Stato e della Regione Toscana, o se invece si tratti di un bene privato di competenza della compagnia armatrice. Auspica che tale questione sia chiarita senza indugio, anche per quanto riguarda il porto di destinazione finale. Concorda infatti sulla considerazione che la meta inizialmente prevista era Piombino, per il cui porto sono stati fatti ingenti investimenti di riqualificazione e ammodernamento.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria****63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice SAGGESE (PD) riferisce alla Commissione, ricordando preliminarmente che una delegazione della Commissione agricoltura si è recata in missione a Modena lunedì 31 marzo scorso per incontrare i rappresentanti degli imprenditori agricoli e gli altri attori istituzionali delle zone del modenese, interessate da eventi sismici e da calamità naturali, e in seguito la Commissione si è espressa in una risoluzione su di un affare assegnato impegnando il Governo a prevedere misure, di natura legislativa e non, a carattere d'urgenza, per apprestare un sostegno immediato alle produzioni agricole del modenese, onde evitare la perdita dei raccolti e delle produzioni vitivinicole e agroalimentari per l'anno 2014, anche mediante l'adozione di un provvedimento dedicato a una terra che ha visto in un ristretto arco temporale il sovrapporsi di una duplice emergenza legata agli eventi sismici e calamitosi. Inoltre l'impegno era ad adottare tempestivamente, con la collaborazione dei consorzi di bonifica locali,

un progetto strutturale di medio lungo periodo per la messa in sicurezza dell'area del modenese inclusa nel bacino idrografico tra i fiumi Secchia e Panaro, particolarmente vulnerabile dal punto di vista delle esondazioni, al fine di scongiurare il ripetersi di tali gravi eventi calamitosi e ad un costante confronto con la Commissione in relazione all'attuazione degli interventi urgenti prefigurati nella risoluzione.

Rileva che il provvedimento in esame si pone in linea con il primo di tali impegni.

Nel merito, sottolinea che quanto al campo di applicazione il comma 1 dell'articolo 1 mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014; dei comuni della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dei comuni delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014.

Per quanto di competenza, sottolinea che l'articolo 1, comma 5-*bis*, dispone che alle aziende agricole, che ricadono nei territori dei comuni sopra citati, si applicano i benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Si tratta in particolare della concessione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a specifici tassi agevolati, della proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 e delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8 (articolo 5); della proroga (per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia) delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole (articolo 7); dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti (in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento) (articolo 8).

Il comma 7 del medesimo articolo 1 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole – come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Infine, ricorda che l'articolo 1, comma 9-*ter*, consente ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 la possibilità di richiedere la sospensione del paga-

mento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi ferma restando la durata massima del piano di ammortamento. Pertanto in caso di richiesta di sospensione per 12 mesi, le rate successive dovranno essere rimodulate in rialzo. Si tratta quindi di un mero differimento intertemporale nell'ambito del piano di ammortamento già definito.

I finanziamenti agevolati per i quali è possibile richiedere la proroga sono anche i finanziamenti richiesti dagli esercenti attività agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese; i finanziamenti richiesti dagli esercenti attività agricole nonché proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale e i finanziamenti garantiti dallo Stato a favore dei titolari di imprese agricole che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

Ciò premesso, illustra una proposta di un parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta di parere, sottolineando l'importante risultato che è stato raggiunto d'intesa tra Governo e Parlamento per le zone del modenese.

La presidente PIGNEDOLI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente PIGNEDOLI informa che ai fini pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione è stata trasmessa la documentazione, dell'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentanti dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI) sulla tutela della salute degli animali produttori di alimenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1518**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

una delegazione della Commissione agricoltura si è recata in missione a Modena lunedì 31 marzo scorso per incontrare i rappresentanti degli imprenditori agricoli e gli altri attori istituzionali delle zone del modenese, interessate da eventi sismici e da calamità naturali, e in seguito la Commissione si è espressa in una risoluzione su di un affare assegnato impegnando il Governo a prevedere misure, di natura legislativa e non, a carattere d'urgenza, per apprestare un sostegno immediato alle produzioni agricole del modenese, onde evitare la perdita dei raccolti e delle produzioni vitivinicole e agroalimentari per l'anno 2014, anche mediante l'adozione di un provvedimento dedicato a una terra che ha visto in un ristretto arco temporale il sovrapporsi di una duplice emergenza legata agli eventi sismici e calamitosi;

il provvedimento in esame si pone in linea con tale impegno;  
viste le disposizioni di competenza,

esprime un parere favorevole.



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria****90<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Calenda.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061 recante l'istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani: audizione del vice ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 maggio.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il vice ministro CALENDA si sofferma sull'importanza che riveste, per l'Italia, il settore delle esportazioni. Il nostro Paese vanta infatti la pre-

senza di circa 210.000 imprese esportatrici. Molti settori, tra cui ad esempio quello della nautica, dipendono in gran parte dal fatturato estero.

Dopo aver rilevato che il disegno di legge in esame contiene una serie di finalità in linea con il programma del Governo, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che un marchio ha un determinato valore solo qualora quest'ultimo sia generalmente riconosciuto dal consumatore finale. A tale riguardo evidenzia la necessità di prevedere adeguate risorse finanziarie per la promozione del marchio.

Dà quindi conto di una serie di indagini informali condotte nell'ambito del settore della grande distribuzione statunitense e ricorda come la Francia, dopo aver avviato l'esame di un provvedimento analogo a quello proposto, ha rinviato *sine die* l'adozione del provvedimento stesso, per il timore di danneggiare le proprie imprese.

Si dichiara, infine, disponibile all'ipotesi di applicare, sotto forma di *test*, il marchio in questione ad uno specifico settore, quale potrebbe essere quello agroalimentare, già caratterizzato da strumenti che garantiscono la tracciabilità del prodotto.

La senatrice FISSORE (*PD*) ricorda le principali questioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione e dichiara di condividere l'idea del Vice Ministro di applicare il marchio in questione ad un singolo settore, in via sperimentale, per valutare l'impatto sulle aziende e sui consumatori.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede alcune informazioni in merito al tema dell'etichettatura e della tracciabilità dei prodotti in vista del prossimo semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

La presidente PELINO si sofferma sull'importanza di rafforzare il cosiddetto *made in Italy*, mentre il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ritiene che si debba prestare particolare attenzione a non sovrapporre i diversi marchi per non ingenerare confusione nei consumatori.

Il vice ministro CALENDÀ, in replica ai senatori intervenuti, ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione all'introduzione di meccanismi che rischiano di creare ostacoli e difficoltà a determinate filiere che rappresentano l'eccellenza italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire la presidente PELINO ringrazia il Vice Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria**

**125<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE ricorda che, in conformità alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, nella giornata di domani si svolgeranno ulteriori audizioni informali nell'ambito dell'istruttoria legislativa concernente i disegni di legge n. 1324 e abbinati. Invita i rappresentanti dei Gruppi ad assicurare, nell'occasione, una adeguata partecipazione, considerato che la fase di approfondimento in corso di svolgimento inerisce a un provvedimento caratterizzato da diversi profili di complessità.

La Commissione prende atto.

### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione, in rappresentanza del Gruppo SCpI, il senatore Monti, in sostituzione del senatore Dalla Zuanna. Questi, peraltro, continuerà a far parte della Commissione in rappresentanza del Gruppo PD.

La Commissione prende atto.

*SU NOTIZIE RELATIVE A UNA INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE IN TEMA DI SPERIMENTAZIONE SULL'HIV*

La PRESIDENTE comunica che su un sito *web* di informazione è stata riportata erroneamente, peraltro con termini tecnicamente inappropriati, l'esistenza di un'interrogazione a risposta orale in Commissione sul tema della sperimentazione nel campo dell'HIV, d'iniziativa di senatori del M5S. Ricorda che un atto di sindacato ispettivo in materia, a propria firma, ha di recente ricevuto risposta dal sottosegretario De Filippo, sottolineando che non ne risultano altri sull'argomento.

La senatrice TAVERNA (M5S) conferma che la notizia riportata dal sito d'informazione è destituita di fondamento.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Si tratta di uno schema di regolamento ministeriale, volto all'applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

In particolare, lo schema di decreto fa riferimento alle esigenze connesse alla vigilanza e ai sistemi di controllo negli edifici penitenziari e negli uffici giudiziari; all'esercizio della funzione giurisdizionale; all'incolumità del personale nell'esercizio delle sue funzioni; all'impiego di equipaggiamenti speciali e di armi; alla riservatezza delle informazioni connesse alla tutela della sicurezza pubblica.

La relatrice ricorda che, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, attuativa del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono fatte salve le corrispondenti norme attuative di settore, emanate in base al precedente regime legislativo generale in materia di sicurezza sul lavoro: riguardo alle strutture giudiziarie e penitenziarie, il regolamento vigente è posto dal D.M. 29 agosto 1997, n. 338.

In proposito, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se quest'ultimo sia abrogato – in tutto o in parte – dallo schema di decreto in esame (il quale, peraltro, cita, nelle premesse, lo stesso D.M. n. 338).

Passa quindi a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 dello schema enuncia l'oggetto del regolamento.

Il comma 4 indica che il datore di lavoro deve in ogni caso assicurare, per i casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Nelle strutture penitenziarie, le aree di sicurezza – come già previsto dall'attuale disciplina regolamentare – devono essere situate all'aperto ed all'interno della cinta di protezione perimetrale. Si specifica, inoltre, che le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee (anziché con riferimento all'intero edificio), fermo restando che le prove devono riguardare tutti i lavoratori interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il comma 5 esclude, con riferimento ai detenuti (o internati) lavoratori, l'applicazione delle norme in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, esclusione già stabilita dall'attuale disciplina regolamentare.

Il comma 6 prevede (con norme analoghe a quelle poste dall'attuale disciplina regolamentare) che siano adottate le misure organizzative e funzionali idonee ad assicurare: nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e di tutela del personale operante (in relazione alle specifiche condizioni di impiego) nonché degli impianti e delle apparecchiature, contro i rischi di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi; negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in cui siano ristrette persone che debbano scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni (anche eventualmente intese alla liberazione di persone detenute o internate) e di atti di autolesionismo o di autosoppressione.

A quest'ultimo riguardo, la relatrice osserva che, nel vigente regolamento, si fa riferimento anche ai luoghi diversi in cui siano ristrette persone assoggettate ad una «misura cautelare» privativa della libertà, riferimento che potrebbe essere opportuno mantenere.

Il comma 7 specifica che: l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non può comportare la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari; l'Amministrazione deve, in ogni caso, assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo. Disposizioni analoghe a quelle di cui al comma 7 sono stabilite anche nella regolamentazione vigente (nella quale, tuttavia, le norme sui percorsi per l'esodo e sulla verifica dell'innocuità sono poste solo con riferimento alle sedi di uffici giudiziari e non anche per le strutture penitenziarie).

A tale riguardo, la relatrice segnala che nel vigente regolamento si fanno salve le normative in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo, mentre il comma 7 fa riferimento soltanto alla verifica iniziale.

L'articolo 2, al comma 1, specifica che le misure strutturali ed organizzative, relative all'attività giudiziaria e penitenziaria, sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il comma 2 indica che la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è applicata tenendo conto delle particolari esigenze che contraddistinguono le attività e gli interventi svolti per: la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta; la garanzia dell'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; la prevenzione contro i rischi di evasioni, di acquisizioni di posizioni di preminenza da parte dei detenuti o di atti di autolesionismo o suicidio.

Sotto il profilo letterale, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno far riferimento, nel comma in esame e nei successivi commi 5 e 6, oltre che ai detenuti (o alla «popolazione detenuta»), anche agli internati (essendo tale distinzione terminologica adottata dal citato regolamento di cui al D.M. n. 338 del 1997).

Il comma 3 specifica che le «particolari esigenze» nelle strutture in esame sono connesse a: la direzione funzionale delle attività; la capacità operativa e la prontezza d'impiego del personale dipendente; la tutela della riservatezza e della sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza; le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, di armi, di materiali di armamento, di mezzi operativi e di specifici impianti.

Sotto il profilo redazionale, la relatrice osserva che la lettera *d*) del comma 3 richiama alcune norme del regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, norme che, tuttavia, sono (nell'attuale ordinamento) esplicitamente abrogate; in loro luogo, sembrerebbe opportuno richiamare le corrispondenti norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *g*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

L'articolo 3 dello schema prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e protezione sia espletato da personale dipendente in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla disciplina generale per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni e che, nelle strutture che comprendono più uffici dell'Amministrazione, possa essere istituito un servizio di prevenzione e protezione unico (con l'individuazione di un dirigente responsabile per le aree, impianti e servizi comuni). Anche in base all'attuale disciplina regolamentare relativa all'Amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all'interno, ma dall'ambito di tale norma sono escluse le strutture penitenziarie per minorenni.

L'articolo 4 concerne i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Riguardo ai primi, il comma 3 fa rinvio, sia per l'elezione o designazione, sia per la disciplina del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni, agli accordi sindacali stipulati con le forze di polizia ad ordinamento civile; per i secondi, il comma 2 fa rinvio, per l'elezione o designazione, alle norme della disciplina generale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli accordi collettivi nazionali. Il comma 1 prevede che il rappresentante sia unico (anziché articolato nelle

due tipologie suddette) presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. In base al comma 4, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al servizio di vigilanza di cui al successivo articolo 7.

La relatrice, in proposito, rileva che potrebbe essere opportuno chiarire se tale facoltà si intenda attribuita anche ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e, in generale, se ai rappresentanti di cui all'articolo in esame si intenda conferita soltanto tale facoltà – oltre a quella di cui al comma 2, lettera *b*), del successivo articolo 5 e a quelle eventualmente contemplate dagli accordi sindacali –, con esclusione delle altre attribuzioni previste per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dalla disciplina generale. Peraltro, ritiene che le osservazioni in questione dovrebbero formare oggetto di un obbligo, più che di una facoltà.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 recano alcune norme specifiche, con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza tra le attività dell'Amministrazione della giustizia e quelle delle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture; tali norme sono intese a garantire la «riservatezza delle informazioni» – di cui sia «vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» – e ad «evitare pregiudizio» all'attività istituzionale dell'Amministrazione. Il documento unico di valutazione dei rischi è previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno di una struttura del datore di lavoro committente (o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolga l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo).

Al riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare l'esigenza di far riferimento, nei commi 1 e 2 dell'articolo 5, oltre che alle imprese (appaltatrici o somministratrici), anche ai lavoratori autonomi.

Il comma 3 prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e relativi al personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture siano a carico dei datori di lavoro del medesimo personale.

In proposito, la relatrice rileva che potrebbe essere opportuno chiarire se sussistano, in ogni caso, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento posti dalla disciplina generale a carico di tutti i datori di lavoro in questione (dal datore di lavoro committente e fino ai subappaltatori), obblighi di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'articolo 6 concerne la sorveglianza sanitaria del personale impiegato nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, confermando norme già poste dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 prevede che le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico-amministrativa ed ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro siano attribuite, nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, il quale può intervenire altresì nelle altre strutture in cui abbiano sede uffici del Ministero della giustizia, previo coordinamento con gli organi aventi (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.81 del 2008, e successive modificazioni) competenza generale in materia di vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 8 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS**

(Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, poiché la relatrice Bianconi è impegnata in concomitanti e indifferibili attività parlamentari.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia, di Odontotecnici della Confederazione Nazionale Artigianato Piccole e Medie Imprese, di Farindustria e della Federazione Logopedisti Italiani, relativamente all'audizione informale svoltasi il 19 giugno in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 81**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria****84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'ordine del giorno G/1518/4/13 e gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.0.1, 1.0.2, 1-bis.0.1, 1-bis.0.2, 1-bis.0.3, 1-bis.0.5 e 2.0.1.

Non essendovi senatori che intervengono per illustrare gli emendamenti, il Relatore VACCARI (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ed invita il senatore Arrigoni a ritirare l'emendamento 1.8 facendo presente che l'ordine del giorno G/1518/1/13, da questi sottoscritto, reca contenuti analoghi.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.8, sottolineando che il contenuto di tale proposta emendativa è più ampio rispetto a quello dell'ordine del giorno G/1518/1/13, che reca anche la sua firma.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 1.14.

Previa verifica del numero legale è posto ai voti l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Con successive votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 1, l'emendamento 1-*bis*.0.4 e l'emendamento 2.1.

La Commissione procede, di seguito, a esaminare gli ordini del giorno.

Il relatore VACCARI (*PD*) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1518/1/13. Dichiara la disponibilità ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1518/2/13 e ad accogliere l'ordine del giorno G/1518/3/13.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, sull'ordine del giorno G/1518/1/13.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1518/1/13 risulta approvato.

Poiché non vi sono senatori che insistono per la votazione degli ordini del giorno G/1518/2/13 e G/1518/3/13, quest'ultimo è accolto ed il primo è accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1518**

**(al testo del decreto-legge)**

### **G/1518/1/13**

GUERRA, BROGLIA, CALEO, MARINELLO, GAMBARO, BULGARELLI, MUSSINI, ARRIGONI, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, LANIECE, PICCOLI, URAS

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure a sostegno delle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di calamità naturali; le aree interessate avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

i territori interessati attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati e vitali d'Italia;

gli eventi calamitosi hanno avuto infatti le pesanti ripercussioni sulle attività economiche dell'area, e richiedono la predisposizione di misure adeguate ai danni e alle necessità di ripresa produttiva ed occupazionale;

a tali fini, pur valutandosi con estrema positività gli interventi stabiliti dal decreto-legge in esame, sembrerebbe necessario predisporre idonee misure agevolative a sostegno della microimprenditorialità così diffusa nell'area;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile:

1) alla istituzione di una zona franca comprendente il territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nonché i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici;

2) ad individuare nelle micro imprese localizzate nell'area, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5, i destinatari delle misure agevolative, nonché a stabilire eventuali ulteriori caratteristiche delle micro imprese necessarie per ottenere tali agevolazioni;

3) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a prevedere che le agevolazioni consistano, per gli anni 2014 e 2015, in: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica;

a procedere alla istituzione di apposito fondo per compensare le minori entrate derivanti dalla istituzione della zona franca, nel limite di 50 milioni di euro, costituente tetto di spesa massima.

### **G/1518/2/13**

GUERRA, BROGLIA

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure a sostegno delle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di calamità naturali; le aree interessate avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

i territori interessati attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati e vitali d'Italia;

i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 operano per conto dei presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati, ed hanno dunque un ruolo estremamente rilevante per la ricostruzione e la ripresa economica delle aree;

considerato che:

con Circolare della Ragioneria dello Stato n. 6 del 18 febbraio 2014, concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti,

sono esplicitati gli obiettivi programmatici del patto e le esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto stesso;

la suddetta circolare, dunque, meglio definisce quali risorse provenienti dalle contabilità speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, siano escluse l'esclusione dal patto;

il decreto legge n. 74 del 2012 ha previsto per gli enti colpiti dal predetto sisma una serie di interventi urgenti nonché alcune deroghe al patto di stabilità. In particolare, nella circolare si afferma che l'articolo 2, comma 6, del succitato decreto prevede anche per il 2014 che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle tre regioni interessate e presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite ai comuni che provvedono per conto dei presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati agli interventi di ricostruzione e ripresa economica previsti nel decreto, «non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari»;

tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la conseguente ricostruzione, nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate sia di parte corrente che di parte capitale nel triennio 2012-2014;

gli indennizzi assicurativi incassati dagli enti terremotati e spendibili sulla ricostruzione, non essendo menzionati dalla vigente normativa, sembrano dunque assoggettati al patto; tuttavia, dovendo procedere al più presto alla ricostruzione, ed essendo tali somme considerate in cofinanziamento alle somme erogate dalla Regione Emilia Romagna per la ricostruzione, è necessario che siano considerate anch'esse non rilevanti ai fini del patto;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno gli indennizzi assicurativi incassati dagli enti locali terremotati e spendibili per la ricostruzione.

---

### **G/1518/3/13**

**GUERRA, BROGLIA**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1518, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure a sostegno delle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di calamità naturali;

i territori interessati attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento dell'apparato economico-produttivo;

gli eventi calamitosi hanno avuto infatti le pesanti ripercussioni sulle attività economiche dell'area, e richiedono la predisposizione di misure adeguate alle necessità della ricostruzione e della ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dispone, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014;

nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 ottobre 2014, sono altresì sospesi i termini relativi a adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo; prescrizione e decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione; adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale;

sono rimasti esclusi da questa sospensione i termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi degli uffici finanziari nonché i termini processuali del contenzioso tributario;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, le opportune modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di garantire la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi degli uffici finanziari nonché dei termini processuali del contenzioso tributario nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

---

**G/1518/4/13**

PUGLIA

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1518 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in favore dei territori colpiti da eventi alluvionali;

il giorno 16 giugno u.s. la Campania è stata interessata da eventi meteorologici di portata eccezionale;

a seguito di tali eventi, una vasta area comprendente le province di Napoli e di Caserta è stata interessata da violente tempeste d'acqua che hanno causato l'interruzione di numerose arterie viarie;

le copiose piogge e le tempeste di vento hanno inoltre causato considerevoli danni alle infrastrutture ed all'agricoltura, soprattutto nell'area vesuviana;

considerato che:

negli ultimi anni si registrano sempre più frequentemente fenomeni meteorologici di intensità crescente;

la concentrazione di piogge copiose in ristretti periodi di tempo rende spesso i sistemi di raccolta e trasporto delle acque piovane incapaci di garantire un loro corretto deflusso;

tali eventi atmosferici sono stati già individuati come conseguenza del cambiamento climatico ed è verosimile ipotizzare che la loro manifestazione continuerà a crescere nei prossimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di deliberare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi atmosferici del 16 giugno, con particolare riguardo a quelli dell'area vesuviana;

ad assumere iniziative per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati, e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi per la riparazione e il ripristino delle infrastrutture e degli immobili ad uso produttivo agricolo e commerciale in relazione ai danni effettivamente subiti nel corso degli eventi alluvionali di cui in premessa;

ad adottare ogni iniziativa necessaria ad adattare i territori ai cambiamenti climatici, così come previsto dalle politiche comunitarie e negli



indirizzi delle organizzazioni internazionali che si occupano di tali fenomeni.

---

## Art. 1.

### 1.1

ARRIGONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato» con le seguenti: «i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati» e sostituire le parole: «è autorizzato» con le seguenti: «sono autorizzati» e dopo le parole: «19 gennaio 2014» inserire le seguenti: «e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: «il commissario provvede» con le seguenti: «i Commissari provvedono»;*

*b) sostituire le parole da: «Il Commissario delegato» fino a «dell'amministrazione della Regione Emilia Romagna» con le seguenti: «i Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatesi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati all'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,»;*

*c) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui al presente articolo»;*

*d) dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro da ri-*

partire tra le due regioni sulla base della stima dei danni subiti, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*  
«(Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali)».

---

## 1.2

ARRIGONI

*Al comma 1 dopo le parole: «tromba d'aria del 30 aprile 2014» inserire le seguenti: «nonché ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014».*

*Conseguentemente,*

*al comma 5, sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni»;*

*al comma 7, all'ultimo periodo dopo le parole: «evento alluvionale» ovunque ricorrano inserire le seguenti: «e avversità atmosferiche»;*

*al comma 8, dopo le parole: «eventi alluvionali» inserire le seguenti: «e avversità atmosferiche»;*

*al comma 9, sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

---

**1.3**

ARRIGONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

---

**1.4**

ARRIGONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del de-

creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

---

## 1.5

ARRIGONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014 a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente,*

*ai commi 2, 3 e 5 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis»;*

*ai commi 3 e 4, dopo le parole: «legge 28 marzo 2014, n. 50» inserire le seguenti: «e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis»;*

*al comma 5, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis» e sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni»;*

*al comma 7, dopo le parole: «e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014,» inserire le seguenti: «nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014» e all'ultimo periodo dopo le parole: «evento alluvionale» ovunque ricorrano inserire le seguenti: «e avversità atmosferiche»;*

*al comma 8, dopo le parole: «eventi alluvionali» inserire le seguenti: «e avversità atmosferiche»;*

*al comma 9, sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

---

**1.6**

ARRIGONI

*Al comma 3 dopo le parole: «amministrazione della provincia di» aggiungere le seguenti: «Bologna e».*

*Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 28 marzo 2014, n. 50» inserire le parole: «, dalla tromba d'aria verificatasi il 3 maggio 2013 e individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 individuati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 07/05/2014».*

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine il Commissario Delegato è autorizzato ad utilizzare, per i danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1, le risorse già disponibili nella contabilità speciale di cui al primo periodo del presente comma».*

*Al comma 8, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e dalle trombe d'aria».*

---

**1.7**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

*Al comma 5 sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «410 milioni».*

*Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «210 milioni», con le seguenti: «410 milioni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e, per il periodo d'imposta 2013, utilizzando una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 , comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222».*

---

**1.9**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

*Dopo il comma 7-ter aggiungere i seguenti:*

*«7-quater. Nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verifica-*

tisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

*7-quinquies.* Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera *a*), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

*7-sexies.* I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione del Ministero interessato sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'importo di 300 milioni di euro. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

---

## 1.8

ARRIGONI

*Dopo il comma 7-ter aggiungere i seguenti:*

«*7-quater.* Nei comuni individuati ai sensi del comma 1, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto eco-

nomico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

*7-quinquies.* Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera *a*), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

*7-sexies.* Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, dal Fondo per le emergenze nazionali, come integrato ai sensi dell'articolo 2».

---

## 1.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente:*

«*7-quater.* Gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge 1° agosto 2012, n. 122».

---

## 1.11

ARRIGONI

*Dopo il comma 7-ter inserire il seguente:*

«*7-quater.* Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole "sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:" sono sostituite con le seguenti: "sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché:"».

---

**1.12**

ARRIGONI

*Al comma 9 dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135», inserire le seguenti: «, di competenza della regione Emilia-Romagna.».*

---

**1.13**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 9-quater apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole: «alle Camere» aggiungere le seguenti: «alla Corte dei Conti, all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nonché all’Autorità Anticorruzione»;*

– *In fine aggiungere il seguente periodo «Il presidente della Regione Emilia-Romagna trasmette altresì tempestivamente alla Corte dei Conti, all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’Autorità Anticorruzione gli atti, i contratti e le procedure di assegnazione dei finanziamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo».*

---

**1.14**

MANCUSO

*Dopo il comma 9-quinquies inserire il seguente:*

*«9-quinquies-bis. I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi calamitosi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive».*

*Conseguentemente sostituire il comma 9-sexies con il seguente:*

*«9-sexies. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contributi, agli indennizzi e ai risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo*



svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013».

---

### 1.15

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

*Dopo il comma 9-octies aggiungere il seguente:*

«9-novies. La documentazione relativa all'*iter* decisionale inerente gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 dovrà essere digitalizzata e disponibile in formato *Open Data* per la consultazione. In particolare, dovranno essere indicati, nel dettaglio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i privati, le imprese e gli enti beneficiari, e le spese sostenute».

---

### 1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, IURLARO, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1.1.

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 5 del presente decreto, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per far fronte ai gravi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche subiti dalla regione Puglia nei mesi di aprile e giugno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «210 milioni di euro», con le seguenti: «205 milioni di euro».*

---

**1.0.2**

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, IURLARO, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 5 del presente decreto, sono destinati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per far fronte ai gravi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche subiti dalla provincia di Bari nei mesi di aprile e giugno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «210 milioni di euro» con le seguenti: «208 milioni di euro».*

---

**Art. 1-bis.****1-bis.0.1**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 1-ter.***(Altri interventi urgenti per calamità naturali)*

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 5 maggio 2014. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

**1-bis.0.2**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Altri interventi urgenti per calamità naturali)*

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificati si tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 5 maggio 2014, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

**1-bis.0.3**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Altri interventi urgenti per calamità naturali)*

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Pordenone colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, a condizione che sia

stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

---

#### **1-bis.0.4**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

*(Altri interventi urgenti per calamità naturali)*

1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2 sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1° giugno 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020 come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31 comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

---

**1-bis.0.5**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Proroga stato di emergenza)*

1. Lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, e attualmente fissato fino al 31 dicembre 2014, è prorogato fino al 30 giugno 2016».

---

**Art. 2.****2.1**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

*Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:*

«1-octies. Per gli anni 2014 e 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate per un ammontare pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

---

**2.0.1**

ARRIGONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Utilizzo economie per interventi connessi ad interventi calamitosi)*

1. Le economie accertate sui bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'attuazione di piani di interventi urgenti connessi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma

1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare il rapido avvio degli interventi urgenti connessi ad altri eventi calamitosi per i quali è dichiarato e vigente lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge e possono essere trasferite nelle contabilità speciali in essere, qualora istituite in attuazione delle ordinanze adottate ai sensi del richiamato articolo 5 per fronteggiare i predetti eventi calamitosi».

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 24 giugno 2014

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARAN**

*Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,10*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*indi del Vice Presidente*

Luigi GAETTI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina. Tale audizione si pone a completamento della missione svolta a Matera lo scorso 16 aprile ed attiene alla situazione della criminalità organizzata a Matera e nella costa ionica della Basilicata.

Celestina GRAVINA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera*, svolge una relazione.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*



Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Rosy BINDI, *presidente*, e i senatori Luigi GAETTI (M5S) ed Elisa BULGARELLI (M5S) ai quali risponde la dottoressa Celestina GRAVINA.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il procuratore Celestina Gravina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*(La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 20,20).*

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Luigi Gay**  
(Svolgimento e conclusione)

Luigi GAETTI, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza e coordinatore della locale Direzione Distrettuale Antimafia, Luigi Gay, accompagnato dal sostituto procuratore della DDA di Potenza, Laura Triassi. Anche tale audizione si pone a completamento della missione svolta a Matera lo scorso 16 aprile ed attiene alla situazione della criminalità organizzata a Matera e nella costa ionica della Basilicata.

Luigi GAY, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, e la dottoressa Laura TRIASSI svolgono una relazione.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Andrea VECCHIO (SCpI) e i senatori Luigi GAETTI, *presidente*, Enrico BUEMI (*Per le autonomie – PSI – MAIE*), Rosaria CAPACCHIONE (PD) e Salvatore DI MAGGIO (PI), ai quali rispondono il procuratore, Luigi GAY e la dottoressa Laura TRIASSI.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il procuratore Luigi Gay e la dottoressa Laura Triassi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 22.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

**Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il presidente del MEFOP è accompagnato dal direttore generale, Luigi Ballanti e dal vice direttore, Paolo Pellegrini.

Svolge una relazione Mauro MARÈ, *presidente del MEFOP*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Sergio PUGLIA (*M5S*) e Giorgio SANTINI (*PD*) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Mauro MARÈ, *presidente del MEFOP*, replica ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Marè per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audi-

zione e dispone che la documentazione sarà pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,40.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 24 giugno 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,20 alle ore 20,25.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 20,25.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Giusi NICOLINI, *sindaco di Lampedusa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Giorgio BRAN-DOLIN (*PD*), a più riprese, il senatore Marco SCIBONA (*M5S*), i deputati

Claudio COMINARDI (*M5S*), Federico FAUTTILLI (*PI*), a più riprese, e Micaela CAMPANA (*PD*).

Giusi NICOLINI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, Giusi NICOLINI fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 24 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile**

**Audizione del Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, onorevole Franca Biondelli**

(Svolgimento e rinvio)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franca BIONDELLI, *sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, la senatrice Donella MATTESINI (PD) e la deputata Silvia GIORDANO (M5S).

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e tutti i presenti. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 giugno 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza del Presidente  
Giacomo STUCCHI*

*Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,30*